

L. 214/2011 (riforma Fornero)

PENSIONE DI “VECCHIAIA ANTICIPATA”

Penalizzazione per coloro che vanno in quiescenza con un'età anagrafica inferiore ai 62 anni:

- Vale solo per la quota maturata col sistema retributivo cioè per età contributiva maturata fino al 31.12.2011 per i retributivi e fino al 31.12.1995 per i misti;
- La misura della penalizzazione è pari all'1% per i primi 2 anni mancanti ai 62 ed è elevata al 2% per i restanti anni mancanti.

La penalizzazione non opera fino al 31.12.2017 per i lavoratori che maturino, entro la predetta data, il requisito contributivo facendo valere, esclusivamente, i contributi da prestazione effettiva di lavoro e quelli figurativi solo per:

- Maternità
- Servizio militare
- Malattia/infortunio
- CIG ordinaria

La contribuzione figurativa relativa a:

- Disoccupazione
- Aspi
- Mobilità
- CIG straordinaria
- Congedo parentale
- Permessi L. 104
- Donazione di sangue

Rimane utile per la maturazione del requisito di anzianità contributiva, ma non è utile per la salvaguardia.